



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Responsabile di settore Simona MIGLIORINI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 14042 del 27-08-2019

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 20397 - Data adozione: 14/12/2020

Oggetto: Faggi Enrico SpA, installazione sita in Via del Pescinale n. 73, comune di Calenzano (FI) Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ai sensi del Titolo III bis del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda, artt. 29-quater e 29-sexies. Attività IPPC 4.1 lett. g). (Codice ARAMIS 44131).

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 15/12/2020

Numero interno di proposta: 2020AD023203

IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., recante "Norme in materia ambientale";

Visto il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.";

Vista la L.R. 10/2010 e s.m.i. "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e valutazione di incidenza" che individua, all'art. 72 bis, quale Autorità competente al rilascio, all'aggiornamento ed al riesame dell'Autorizzazione integrata ambientale, la Regione;

Visto il D.M. 24/04/2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59" e vista la D.G.R.T. n. 885 del 18.10.2010 "Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.). Adeguamento ed integrazione tariffe da applicare ai sensi del comma 4, art. 9 del Decreto Ministeriale 24 aprile 2008", così come modificata con DGRT n. 1361 del 27/12/2016;

Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 15 aprile 2019, n. 95 "Regolamento recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v -bis) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";

Vista la L.R. 20/2006 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento";

Visto il D.P.G.R.T. 46/R/2008 e s.m.i. "Regolamento regionale di attuazione della Legge Regionale 31.05.2006 n. 20";

Vista la Delibera C.R. 25/01/2005 n. 6 "Approvazione del Piano di Tutela delle Acque";

Vista la L.R. 9/2010 "Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente";

Vista la Delibera C.R. 18 luglio 2018, n. 72 "Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA);

Vista la Legge 447 del 26/10/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

Vista la L.R. 89/1998 "Norme in materia di inquinamento acustico";

Vista la D.G.R.T. 857 del 21/10/2013 "Definizione dei criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico e della relazione previsionale di clima acustico ai sensi dell'art. 12, comma 2 e 3 della Legge Regionale n. 89/98";

Vista la D.G.R.T. 490 del 16/06/2014 "Comitato regionale di coordinamento ex art. 15 bis, L.R. 89/98: linee guida regionali in materia di gestione degli esposti, di verifica di efficacia delle pavimentazioni stradali fonoassorbenti e/o a bassa emissività negli interventi di risanamento acustico e di gestione dei procedimenti di Valutazione di Impatto Acustico";

Vista la L.R. 25/1998 e s.m.i. "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati;

Visto il D.P.G.R.T. 14/R 25 febbraio 2004 "Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e) comma 1 dell'art. 5 LR 25/1998 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati", contenente norme tecniche e procedurali per l'esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli Enti Locali nelle materie della gestione dei rifiuti e delle bonifiche";

Visto il D.P.G.R.T. 13/R 29 marzo 2017;

Vista la D.G.R.T. 1 luglio 2013, n. 535 "Definizione delle forme e modalità relative alle garanzie finanziarie da prestare per le autorizzazioni alla realizzazione e gestione degli impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti - Modifiche alla deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2012, n. 743";

Visto il D.P.G.R.T. 19/R 11 aprile 2017, così come modificato con DGR n. 1189 del 01.10.2019, "Disposizioni per il coordinamento delle procedure finalizzate all'adozione del provvedimento autorizzatorio unico regionale e per il raccordo tecnico istruttorio delle procedure di VIA con i procedimenti autorizzativi ambientali di competenza regionale, in attuazione all'art. 65 della l.r. 10/2010" e D.P.G.R.T. n. 62/R del 9 ottobre 2019;

Vista la Legge 241 del 7 agosto 1990;

Vista la L.R. 40 del 23 luglio 2009;

Visto il D.P.R. 160 del 7 settembre 2010;

Vista la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014”;

Vista la D.G.R.T. 1227 del 15/12/2015 “Primi indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di autorizzazione unica ambientale, autorizzazione integrata ambientale, rifiuti ed autorizzazioni energetiche”;

Vista la D.G.R.T. 1337 del 29/12/2015 “Modifiche e integrazioni alla deliberazione della Giunta regionale n. 1227 del 15 dicembre 2015”;

VISTE altresì:

- la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
- la Decisione di esecuzione (UE) 2016/902 della Commissione del 30/05/2016 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica;

VISTI i seguenti provvedimenti con cui è autorizzato l'esercizio dello stabilimento della Faggi Enrico SpA, partita IVA:03614430480, con sede legale in Via Majorana n. 103/105 - Comune di Sesto Fiorentino (FI), Legale Rappresentante Gianni Faggi, ubicato in Via del Pescinale n. 73, comune di Calenzano (FI) e in cui è effettuata l'attività di produzione di composti chimici per l'industria e messa in riserva (R13) di rifiuti speciali pericolosi:

- Autorizzazione Unica rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 dalla Provincia di Firenze con A.D. n. 3196 del 29.08.2014 e modificata con i seguenti provvedimenti di Regione Toscana - Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti:
 - Decreto Dirigenziale n. 14902 del 24.09.2018;
 - Decreto Dirigenziale n. 8577 del 28.05.2019;
 - Decreto Dirigenziale n. 14633 del 06.09.2019.

PRESO ATTO che con note prot. AOOGR/138349/P del 14/04/2020 e prot. n. AOOGR / AD 0141238 del 16/04/2020 è pervenuta, per il tramite del SUAP del Comune di Calenzano (pratica SUAP 231/2020 del 10/04/2020, completata con prot. 10766 del 16/04/2020 – Id. ARAMIS 44131) la documentazione a corredo dell'istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale presentata, ai sensi dell'art. 29-quater e 29-sexies del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda, dalla Faggi Enrico SpA, avente sede Legale in Via Majorana n. 103/105 - Comune di Sesto Fiorentino (FI) e stabilimento ubicato Via del Pescinale n. 73, comune di Calenzano (FI) e, per lo svolgimento, presso il sito produttivo esistente, dell'attività riconducibile alla categoria IPPC 4.1 lett. g) dell'Allegato VIII alla Parte Seconda: **4.1 "Fabbricazione di prodotti chimici organici, e in particolare"...** **lett. g) "composti organometallici"** con contestuale richiesta di cessazione dell'attività di gestione rifiuti autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 con i decreti sopra citati;

VISTA la nota del Settore Autorizzazioni Ambientali n. prot. AOOGR/PD 0167448 del 11/05/2020 con la quale, visti anche i contributi di competenza rimessi dai Settori regionali Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti e VIA-VAS-OO. PP. Interesse Strategico Regionale rispettivamente con n. prot. AOOGR / AD 0166297 del 09/05/2020 e n. prot. AOOGR / AD 0166114 del 08/05/2020, è stata richiesta alla ditta, ad integrazione di quanto trasmesso a corredo dell'istanza, documentazione ai fini della procedibilità della medesima;

VISTE le note n. prot. AOOGR / AD 0182862 del 25/05/2020 e n. prot. AOOGR / AD 0183275 del 25/05/2020, pervenute per il tramite del SUAP, con cui la ditta ha presentato la predetta documentazione ai fini della procedibilità dell'istanza di AIA, acquisita dal SUAP medesimo con nota prot. n. 14328 del 22/05/2020;

DATO ATTO che:

- con nota n. prot. AOOGR/PD 0185305 del 26/05/2020 il Settore Autorizzazioni Ambientali ha richiesto un contributo, per gli aspetti di competenza, al Settore regionale Bonifiche e Autorizzazioni rifiuti e al Settore regionale VIA-VAS-OO. PP. Interesse Strategico Regionale, in relazione alla completezza ed esaustività

della documentazione presentata dalla ditta in riscontro alle richieste formulate nei rispettivi contributi, dandone informazione al SUAP;

- con nota n. prot AOOGR / AD 0190119 del 29/05/2020 il Settore regionale VIA-VAS, esaminata la documentazione presentata dalla ditta, ha comunicato quanto segue:
"[...] sulla base del ciclo produttivo, l'impianto di via del Pescinale n.73 a Calenzano, gestito da Faggi Spa, non rientra nel campo di applicazione della normativa VIA; pertanto non si rilevano aspetti di competenza di questo Settore", facendo altresì presente che:
"[...] si rileva che:
fra le schede di sicurezza fornite per le materie produttive utilizzate nel ciclo di processo figura, fra i prodotti anche il Pd Cloruro in soluzione 200 gr/lit di provenienza dello stesso Faggi, di questo prodotto non è dato riscontro nella nota descrittiva, per chiarezza e completezza d'informazione è necessario che il proponente chiarisca ai fini AIA, l'utilizzo di questa soluzione e in quale unità locale questa è prodotta o acquistata";
- in relazione a quanto richiesto dal Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti, la ditta ha provveduto a presentare il "Piano di investigazione" ai fini dell'istruttoria di competenza del suddetto settore, con riferimento alla contestuale richiesta di cessazione dell'attività di gestione rifiuti autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06;

CONSIDERATO che:

con nota n. prot. AOOGR/PD 0202657 del 10/06/2020 il Settore Autorizzazioni Ambientali, preso atto di quanto sopra, ha provveduto a comunicare l'avvio del procedimento di competenza (decorrente dal 22.05.2020, data di presentazione della documentazione integrativa ai fini della procedibilità dell'istanza di AIA) e a convocare, per la data del 09.07.2020, la prima seduta della Conferenza di Servizi (CdS) ai sensi dell'art. 14-ter della l. 241/90 e smi e dell'art. 29-quater c. 5 del D.Lgs. 152/06, da espletarsi in modalità telematica; della convocazione della CdS è stata data notizia ai sensi dell'art 25 della LR 40/2009 mediante pubblicazione di avviso sul sito web dell'Amministrazione;

VISTO e richiamato il verbale della seduta della CdS del 09.07.2020, agli atti del Settore Autorizzazioni Ambientali della Regione Toscana – Presidio di Firenze, dal quale si evince quanto segue:

- sono stati coinvolti nel procedimento di rilascio dell'AIA i seguenti soggetti competenti:
 - Comune di Calenzano;
 - ARPAT-Dipartimento di Firenze
 - Azienda USL Toscana Centro
 - Publiacqua SpA
 - il Settore regionale Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti, della Direzione Ambiente ed Energia
- è stato dato atto che in data 11/06/2020 il Settore Autorizzazioni Ambientali ha provveduto a pubblicare sul sito web dell'Amministrazione Regionale l'avviso al pubblico di avvenuto deposito dell'istanza da parte del proponente ai sensi dell'art. 29 quater c. 3 del D.Lgs. 152/06 e che alla data di svolgimento della CdS non risultavano pervenute all'Amministrazione osservazioni da parte del pubblico;
- sono stati acquisiti e discussi i seguenti contributi istruttori/pareri di competenza:
 - n. prot. AOOGR / AD 0147174 del 22/04/2020 - di Publiacqua SpA che ha comunicato di non essere competente ad esprimersi, vista la richiesta della ditta, presentata nell'ambito dell'istanza di AIA, di cessare lo scarico industriale precedentemente autorizzato in pubblica fognatura (PF);
 - n. prot. AOOGR / AD 0221367 del 26/06/2020 – di ARPAT Dipartimento di Firenze, che ha partecipato alla seduta con proprio rappresentante, interlocutorio con richiesta di integrazioni e chiarimenti in merito alla documentazione presentata;
 - n. prot. AOOGR / AD Prot. 0236120 del 08/07/2020 - di Azienda USL Toscana Centro, che ha partecipato alla seduta con proprio rappresentante, interlocutorio con richiesta di integrazioni e chiarimenti in merito alla documentazione presentata;
- è stato dato atto che il Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti ha richiesto ad ARPAT-Dipartimento di Firenze una valutazione del Piano di investigazione presentato dalla Società con la documentazione trasmessa ai fini della procedibilità dell'istanza. ARPAT ha comunicato la necessità di acquisire dalla ditta approfondimenti sull'elaborato citato;

- è stato dato atto dei riscontri forniti dalla ditta alle richieste di approfondimento del Settore VIA-VAS in relazione al composto chimico Pd Cloruro in soluzione 200 gr/lit, utilizzato nel processo di produzione del Carbofast e sulle modalità di approvvigionamento dello stesso;
- è stata esaminata e valutata, alla presenza di rappresentanti della Società, invitata a partecipare ai sensi dell'art.14 ter comma 2 bis della L.241/1990 e della L.R. 40/2009, la documentazione tecnica e di progetto presentata a corredo dell'istanza AIA. In particolare è stato dato atto di quanto segue:

nello stabilimento di Via del Pescinale, la società Faggi Enrico SpA produce, attraverso due linee produttive, catalizzatori eterogenei ed omogenei non considerati organometalli Carbofast (Pt e Pd), Acetato di palladio (CAS 3375-31-3) e Oxyfast, nelle seguenti modalità:

- Palladio acetato (linea 1, attività non IPPC)
- Carbofast Pd (linea 2, attività non IPPC)
- Carbofast Pt (linea 2, attività non IPPC)
- Oxyfast (linea 2, attività non IPPC)

la ditta intende implementare la produzione per **la linea 1** con i seguenti composti chimici organici, definibili organometalli:

- palladio diclorodifitridifenilfosfina (attività IPPC)
- tris(dibenzilideneacetone)dipalladium (attività IPPC)
- bis(dibenzilideneacetone)dipalladium (attività IPPC)
- diclorobis[(difenilfosfina)ferrocene]palladio addotto con diclorometano (attività IPPC)
- diclorobis[(difenilfosfina)ferrocene]palladio (attività IPPC)

nonchè del prodotto organico necessario per la produzione:

- dibenzilideneacetone (DBA)

mentre sulla **linea 2** intende produrre anche:

- palladio su allumina (attività non IPPC), nello stesso reattore in cui viene preparato il Carbofast.

La realizzazione delle nuove produzioni e le modifiche progettuali oggetto dell'istanza determineranno:

- 1) una modifica del quadro riassuntivo autorizzato con l'incremento di alcuni inquinanti (Etanolo, Diclorometano, Acetone, Acetato di Etile, Polveri Tabella B Classe III);
- 2) la cessazione del deposito preliminare dei rifiuti pericolosi destinati al recupero (R13)
- 3) la contestuale dismissione dello scarico idrico dei reflui industriali in PF e relativa autorizzazione;
- 4) la modifica degli impianti esistenti ed in particolare:
 - l'installazione all'esterno, sotto tettoia, di un impianto di distillazione dell'acqua di produzione per poterla riutilizzare dopo il trattamento nell'impianto di osmosi inversa (demineralizzazione);
 - lo spostamento all'esterno, sotto tettoia, dell'impianto di osmosi inversa;
 - il posizionamento all'interno (al posto dell'impianto di osmosi inversa) di un essiccatore (Dryer) con i relativi accessori (pompe, scambiatori ecc.)

Gli impianti di sintesi sono i seguenti:

L'impianto 1, detto "multipurpose", (per catalizzatori omogenei) è al momento dedicato alla produzione di acetato di palladio e verrà impiegato anche per la produzione dei catalizzatori definiti organometalli sopra specificati.

L'impianto 2 (per catalizzatori eterogenei) dedicato al momento alla produzione di Carbofast (Pd/Pt su carbone) e Oxyfast (Pd su Silicalit) verrà dedicato anche alla produzione di Pd su allumina.

Le apparecchiature da installare sono:

- impianto di distillazione acqua "Evaporatore sottovuoto V-NT 7000" all'esterno sotto tettoia;
- essiccatore "Vacuum Paddle Dryer Type Comber Pharmadry PH 2000", con relativi accessori all'interno.

Per l'impianto 2, lo "stato di progetto" prevede l'aumento di circa il doppio della produzione di Oxyfast rispetto a quanto attualmente prodotto che sarà ottenuto mediante l'ottimizzazione dei processi di produzione, l'assunzione di nuovi addetti alla produzione e soprattutto mediante l'installazione del nuovo essiccatore "Vacuum Paddle Dryer Type Comber Pharmadry PH 2000".

- alla luce dei pareri rimessi dagli Enti coinvolti nel procedimento, la CdS ha ritenuto necessario acquisire documentazione integrativa dell'istanza e ha pertanto deciso di aggiornare i propri lavori ad una successiva

seduta, in attesa dell'acquisizione dalla ditta degli approfondimenti richiesti;

VISTA la nota n. prot. AOOGR/PT 0240132 del 10/07/2020 con la quale il Settore regionale Autorizzazioni Ambientali ha comunicato alla Società e ai soggetti coinvolti nel procedimento gli esiti della riunione della CdS del 09.07.2020, trasmettendo il verbale della seduta, e fissando un termine di 60 giorni per la presentazione della documentazione integrativa da parte della ditta, a decorrere dalla data di protocollo della nota di richiesta;

VISTE e richiamate:

- le note n. prot. 0285504 e 0285507 del 18/08/2020 con le quali è stata acquisita, per il tramite del SUAP, la documentazione integrativa dell'istanza;
- la nota del Settore Autorizzazioni Ambientali n. prot. AOOGR/PT 0290760 del 26/08/2020 con la quale è stato riavviato il procedimento a decorrere dal 17.08.2020 (data di deposito al SUAP delle integrazioni) e contestualmente convocata la seconda seduta della CdS per il giorno 24.09.2020; della convocazione della CdS è stata data notizia ai sensi dell'art 25 della LR 40/2009 mediante pubblicazione di avviso sul sito web dell'Amministrazione;
- con nota n. prot. AOOGR/PT 0310318 del 14/09/2020 la seduta della CdS è stata posticipata alla data del 01.10.2020;
- con nota n. prot. AOOGR/PT 0330538 del 29/09/2020 sono state comunicate le modalità per il collegamento in via telematica alla stanza virtuale della CdS;

VISTO e richiamato il verbale della seduta della CdS del 01.10.2020, agli atti del Settore Autorizzazioni Ambientali della Regione Toscana – Presidio di Firenze, dal quale si evince quanto segue:

- sono stati acquisiti i seguenti contributi istruttori/pareri di competenza:
 - n. prot. AOOGR / AD 0297893 del 02/09/2020 del Gestore del SII Publiacqua SpA, che, esaminata la documentazione presentata dalla Società ad integrazione dell'istanza di AIA inoltrata dal SUAP, ha confermato di non rilevare aspetti di propria competenza, riguardo ai quali esprimersi;
 - n. prot. AOOGR / AD 0329219 del 28/09/2020 - ARPAT-Dipartimento di Firenze di ARPAT, che ha partecipato alla seduta con proprio rappresentante, e che ha evidenziato la necessità di acquisire ulteriori approfondimenti da parte della ditta;
 - n. prot. AOOGR / AD 0333342 del 30/09/2020 - Azienda USL Toscana Centro che, in relazione agli aspetti di competenza, ha espresso parere favorevole, ritenendo esaustive le risposte della ditta alle richieste di integrazioni e chiarimenti formulate nel precedente parere di competenza;
 - n. prot. AOOGR / AD 0333946 del 30/09/2020 - Settore regionale Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti che, visto il parere di ARPAT agli atti dell'Amministrazione con nota del 25/09/2020, prot. n.327701, ha comunicato quanto segue:

"[...] Vista l'autorizzazione vigente alla gestione rifiuti della società in oggetto: la società è autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n.152/2006 con Atto Dirigenziale della Provincia di Firenze n. 3196 del 29/08/2014 con successive modifiche e integrazioni.

Vista la nota di ARPAT indirizzata al Settore scrivente, pervenuta in data 25/09/2020, prot. n.327701, in cui ARPAT esprime il proprio parere positivo alla conclusione del procedimento di revoca dell'autorizzazione alla gestione rifiuti ai sensi dell'art.208 del D.Lgs. n.152/2006 (parere allegato alla presente lettera).

Considerato che nell'impianto in questione rimane attiva la produzione industriale e che la cessazione riguarda esclusivamente la gestione rifiuti.

Tutto ciò premesso si prende atto della cessazione dell'attività di gestione rifiuti senza necessità di ulteriori indagini come da parere ARPAT. In considerazione del fatto che l'attuale autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n.152/2006 ricomprende anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera e l'autorizzazione allo scarico idrico in pubblica fognatura conseguente all'attività industriale indipendente dalla gestione rifiuti, il settore scrivente provvederà alla revoca dell'autorizzazione vigente dal momento del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale visto che l'azienda ha necessità di continuare a lavorare senza interruzioni".

- è stata esaminata e valutata alla presenza dei rappresentanti della ditta la documentazione integrativa

dell'istanza: alla luce dei contributi pervenuti ed in particolare di quanto osservato da ARPAT, la CdS ha rilevato la necessità di acquisire ulteriori chiarimenti per il completamento dell'istruttoria; a tal fine la ditta ha chiesto la sospensione del procedimento, impegnandosi a trasmettere per il tramite del SUAP, entro 30 giorni dalla data della seduta, la documentazione di approfondimento richiesta dalla CdS;

VISTA la nota n. prot. OOGRT/PD 0338361 del 05/10/2020 con la quale il Settore regionale Autorizzazioni Ambientali ha comunicato alla Società e ai soggetti coinvolti nel procedimento gli esiti della riunione della CdS del 01.10.2020, trasmettendo il verbale della seduta, con le decisioni assunte dalla medesima;

VISTE altresì:

- le note n. prott. 0382041 e 0382044 del 05/11/2020 con le quali è stata acquisita per il tramite del SUAP la documentazione integrativa volontaria dell'istanza presentata dalla ditta;
- la nota del Settore Autorizzazioni Ambientali n. prot. AOOGRT/PD 0387315 del 09/11/2020 con la quale è stato dato atto dell'acquisizione della predetta documentazione ed è stata contestualmente convocata la terza seduta della CdS per il giorno 25.11.2020; della convocazione della CdS è stata data notizia ai sensi dell'art 25 della LR 40/2009 mediante pubblicazione di avviso sul sito web dell'Amministrazione;
- la nota n. prot. AOOGRT/PD 0387724 del 09/11/2020 con la quale la predetta nota di convocazione è stata trasmessa ad Azienda USL Toscana Centro e Comune di Calenzano, non coinvolti per mero errore materiale nel primo invio;
- la nota n. prot. AOOGRT/PD 0406348 del 20/11/2020 con cui sono state comunicate le modalità per il collegamento in via telematica alla stanza virtuale della CdS;

VISTO e richiamato il verbale della seduta conclusiva della CdS del 25.11.2020, agli atti del Settore Autorizzazioni Ambientali della Regione Toscana – Presidio di Firenze, dal quale si evince quanto segue:

- sono stati acquisiti e discussi i contributi istruttori/pareri di competenza dei seguenti soggetti coinvolti nel procedimento:

- n. prot. AOOGRT/410729/P del 24/11/2020 del Comune di Calenzano, che ha comunicato quanto segue:

“[...] In data 10/04/2020, con istanza registrata al numero 10465 di protocollo, è stato avviato presso il SUAP di Calenzano il procedimento per Richiesta di autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) con riferimento all'impianto della ditta in oggetto ubicato in VIA DEL PESCIANALE 73 a CALENZANO.

Viste le risultanze dei lavori della conferenza interna riunitasi, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento comunale di organizzazione e funzionamento del SUAP, in data odierna per l'espressione del parere di competenza del Comune, dalla quale risulta quanto segue:

L'insediamento di cui trattasi ricade in zona classificata D3-Produttivo Sud (Insediamenti per la produzione di beni e servizi) dal Regolamento Urbanistico vigente.

In tali zone, ai sensi dell'articolo 32, punto 2.2.3 delle Norme Tecniche di Attuazione, sono ammesse manifatture, le cui lavorazioni garantiscano il rispetto delle disposizioni relative all'emissione di inquinanti atmosferici e idrici, di rumori dettate dalle relative norme. Per le attività in prossimità di insediamenti residenziali è fatto, comunque, divieto di insediare attività con emissioni odorigene nauseabonde o che possono creare disagio e molestia alla popolazione residente.

Per la realizzazione delle opere edilizie relative al nuovo punto di emissione dovranno essere acquisiti gli opportuni titoli edilizi abilitativi ai sensi della L.R. n. 65/2014.

Sotto il profilo acustico si precisa che nel piano comunale di classificazione acustica l'insediamento in esame ricade in classe V, per la quale valgono i seguenti limiti:

- *immissione diurno 70 dB - emissione diurno 65 dB*
- *immissione notturno 60 dB - emissione notturno 55 dB*

Si ritiene necessario che al termine dei lavori di posizionamento e di messa in funzionamento dei nuovi macchinari sia verificato strumentalmente, in condizioni di marcia, il rispetto dei limiti acustici di zona.

Vista la nota prot. 387315 della Regione Toscana del 09/11/2020 con la quale viene convocata la conferenza di servizi per il giorno 25/11/2020 si esprime parere favorevole alle condizioni sopra indicate.”

- AOOGRT / AD Prot. 0409736 del 24/11/2020- ARPAT- Dipartimento di Firenze che, preso atto della documentazione integrativa volontaria presentata dalla Società, ha espresso parere favorevole alla conclusione del procedimento con le seguenti valutazioni:

“[...]”

La Ditta risponde a quanto richiesto correggendo le inesattezze e indicando in allegato 1 qual è la documentazione da considerare agli atti del procedimento.

Si segnala che tra la documentazione soggetta a vincolo di riservatezza è stata inserita anche la relazione tecnica, contenente elementi necessari per la redazione dell'atto, il che dovrà essere emendato in sede di Conferenza dei Servizi.

Il quadro emissivo proposto è quello indicato da ARPAT, non riportando però gli ossidi di azoto totali, con limite a 400 mg/Nm³, pur essendo presente specifico sistema di trattamento.

Si ritengono pertanto superate le criticità finora espresse. Come quadro emissivo viene accolta la proposta di ARPAT.

III.1 PMC

Con riferimento al PMC, quanto proposto può essere approvato con le seguenti variazioni:

sostituzione del metodo per le emissioni per HCl con quello ufficiale;

modifica per il metodo per le emissioni per HNO₃ per allinearlo a quello in uso da ARPAT;

reinsierimento anche del parametro NO_x, con relativo metodo;

modifica del metodo per i metalli nelle acque di falda inserendo l'UNI EN ISO 17294-2:2016 in quanto per ciascun metallo è necessario poter quantificare valori pari a 1/10 delle CSC

Al punto 8.3, stante la rilevanza delle procedure del SGA per l'attuazione di quanto al PMC, si aggiunge:

“Le procedure e quanto altro pertinente facente parte del SGA e impiegato ai fini delle verifiche indicate nel presente PMC dovranno essere inviate, nella versione vigente, ad ARPAT, insieme alla ricevuta del versamento della tariffa prevista per il controllo.”

IV Conclusioni

Si esprime parere favorevole al rilascio dell'AIA con le indicazioni di modifica al PMC sopra riportate.”

- è stata esaminata e valutata dalla CdS, alla presenza dei rappresentanti della ditta, la documentazione presentata in data 05.10.2020, contenente peraltro un elenco degli elaborati di progetto con i relativi eventuali vincoli di riservatezza alla pubblicazione; è stata evidenziata alla ditta, come segnalato da ARPAT, la necessità di acquisire, ai fini del rilascio del provvedimento conclusivo, una versione degli elaborati “Relazione Tecnica- Rev II del 28.10.2020” e “Allegato_6_Relazione_Impianti_presidi_ambientali” a corredo della documentazione integrativa dell’istanza, emendati delle parti effettivamente non divulgabili al pubblico;
- sono stati dati in lettura alla ditta gli allegati contenenti le prescrizioni autorizzative, trasmettendoli per e-mail, per le opportune verifiche dei contenuti, alla referente della ditta delegata e precisamente:
 - l’Allegato 1 – Allegato Tecnico, recante le prescrizioni per l’esercizio dell’installazione, nello stato di fatto e nello stato di progetto;
 - l’Allegato 2 – Piano di Monitoraggio e Controllo, conforme all’allegato al parere di ARPAT n. prot. AOOGRT / AD 0409736 del 24/11/2020, contenente le prescrizioni per il monitoraggio e controllo dell’installazione;
- preso atto delle dichiarazioni della ditta in merito alla pubblicabilità delle sezioni della Relazione Tecnica e dell’elaborato descrittivo dei presidi ambientali, confluite negli allegati contenenti le prescrizioni autorizzative, nonché delle valutazioni complessivamente rimesse dagli Enti coinvolti nel procedimento, sono stati approvati dalla CdS i summenzionati allegati, che costituiscono altresì parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- è stato altresì approvato dalla CdS l’elaborato di progetto recante il confronto con le BAT applicabili (“Allegato_7_-rispetto_BAT.pdf”, allegato alla documentazione integrativa n. prot. AOOGRT / AD 0285504 del 18/08/2020);

- è stato preso atto, per quanto attiene alla tariffa istruttoria, dell'avvenuta presentazione da parte della ditta, a corredo dell'istanza, dell'attestazione di versamento della tariffa istruttoria;
- visti i pareri/contributi di competenza acquisiti dai soggetti coinvolti nel procedimento, la CdS ha espresso parere favorevole al rilascio del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29- quater e 29-sexies del D.Lgs. 152/06 per lo svolgimento dell'attività IPPC 4.1 "*Fabbricazione di prodotti chimici organici, e in particolare*"... lett. g) "*composti organometallici*", nell'unità produttiva della ditta ubicata in Via del Pescinale n. 73, comune di Calenzano (FI), nel rispetto delle prescrizioni di cui agli allegati: Allegato 1-Allegato Tecnico, Allegato 2 - Piano di Monitoraggio e Controllo, approvati nell'ambito della riunione della CdS, e allegati al verbale della seduta medesima;
- ai fini del rilascio del provvedimento conclusivo, è stata richiesta alla ditta la presentazione:
 - versione degli elaborati di progetto denominati "Relazione Tecnica- Rev II del 28.10.2020" e "Allegato_6_Relazione Impianti presidi ambientali" a corredo della documentazione integrativa dell'istanza, emendata delle parti effettivamente non divulgabili al pubblico;

VISTA le note n. prot. AOOGR/PT 0419252, 0419625 e 0419627 del 30/11/2020, con le quali sono stati comunicati gli esiti della seduta conclusiva della CdS del 25.11.2020, svolta ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/90 e smi e art. 29-quater c. 5 del D.Lgs. 152/06 per il procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'installazione in oggetto, trasmettendo il verbale della riunione e gli allegati prescrittivi approvati nell'ambito della CdS;

VISTE le note n. prot. AOOGR / AD 0424525 del 03/12/2020 e n. prot. AOOGR / AD 0426667 del 04/12/2020 con le quali la ditta ha presentato, per il tramite del SUAP, in riscontro a quanto richiesto dalla CdS nella seduta del 25.11.2020, rispettivamente una versione divulgabile della Relazione Tecnica di progetto, e una dichiarazione di integrale divulgabilità dell'"Allegato 6- Relazione presidi ambientali", già agli atti dell'Amministrazione;

DATO ATTO che l'Amministrazione ha provveduto a richiedere al Ministero dell'Interno - Prefettura di Firenze il rilascio della comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 159 del 6 settembre 2011 e smi e che il Ministero, viste le risultanze della Banca Dati Nazionale unica della documentazione antimafia, ha comunicato, con nota prot. PR_FIUTG_Ingresso_0133458_20201013 del 14.10.2020, che alla data della consultazione non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011;

RITENUTO, per quanto sopra premesso ed esposto e sulla base degli esiti del procedimento svolto ai sensi degli artt. 29-quater e 29-sexies del D.lgs 152/06, di rilasciare al Sig. Gianni Faggi, in qualità di Gestore della Faggi Enrico S.p.A., con sede Legale in Via Majorana n. 103/105 - Comune di Sesto Fiorentino (FI), l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) per lo svolgimento dell'attività IPPC cod. 4.1 "*Fabbricazione di prodotti chimici organici, e in particolare*"... lett. g) "*composti organometallici*", nell'installazione ubicata in Via del Pescinale n. 73, comune di Calenzano (FI) (così come identificata nell'allegato VIII alla parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.), nel rispetto delle condizioni e prescrizioni richiamate nei seguenti allegati, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- ✓ Allegato 1 – Allegato Tecnico;
- ✓ Allegato 2 – Piano di Monitoraggio e Controllo;

RITENUTO di prescrivere altresì quanto segue:

- a) la ditta dovrà provvedere a comunicare preventivamente ad A.C. e agli Enti competenti la data o le date di conclusione delle opere oggetto di modifica, rispetto alla configurazione attuale, nonché, secondo le tempistiche indicate nell'Allegato Tecnico, la data o le date di messa in esercizio e messa a regime delle medesime, ove previsto;

RITENUTO altresì di precisare che, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento conclusivo di AIA, si intende decaduta l'autorizzazione vigente di cui all'A.D. della Provincia di Firenze n. 3196 del 29.08.2014 e modificata con i successivi provvedimenti di Regione Toscana - Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti Decreto Dirigenziale n. 14902 del 24.09.2018, Decreto Dirigenziale n. 8577 del 28.05.2019, Decreto Dirigenziale n. 14633 del 06.09.2019, per l'esercizio dell'attività di gestione di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 che verrà successivamente revocata dal competente Settore regionale Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti, come specificato nel citato contributo n. prot. AOOGR / AD 0333946 del 30/09/2020 agli atti;

DATO ATTO che il Sistema di Gestione Ambientale dell'installazione gestita dalla società Faggi Enrico S.p.A in Via del Pescinale n. 73, comune di Calenzano (FI) è certificato (N° 4425) secondo lo standard ISO 14001:2015 da Ente (Certiquality s.r.l.) accreditato ACCREDIA;

VISTO l'Ordine di Servizio n.5/2020, adottato con propria nota prot. n. AOOGRT / AD 0012528 del 14/01/2020;

DATO ATTO che il presente Decreto è stato redatto sulla base delle risultanze istruttorie agli atti ed è stato verificato dalla Posizione Organizzativa competente;

DECRETA

1. di rilasciare al Sig. Gianni Faggi, in qualità di Gestore della Faggi Enrico S.p.A., avente sede legale in Via Majorana n. 103/105 - Comune di Sesto Fiorentino (FI), l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) relativamente all'attività IPCC cod. 4.1 "*Fabbricazione di prodotti chimici organici, e in particolare*"... *lett. g) "composti organometallici"*, (così come identificata nell'allegato VIII alla parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.) per l'installazione ubicata in Via del Pescinale n. 73, comune di Calenzano (FI), nel rispetto delle condizioni e prescrizioni richiamate nei seguenti allegati, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:
 - Allegato 1 – Allegato Tecnico;
 - Allegato 2 – Piano di Monitoraggio e Controllo;
2. di precisare che la presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 29-quater comma 11 del D.lgs 152/06 e s.m.i., sostituisce, ai fini dell'esercizio dell'impianto, le autorizzazioni di cui all'Allegato IX della parte seconda del medesimo decreto legislativo e che pertanto sono fatti salvi tutti gli altri titoli abilitativi necessari all'attività di cui trattasi non ricompresi nel presente atto. Il presente provvedimento sostituisce pertanto i seguenti titoli autorizzativi:
 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (Titolo I della Parte quinta del D.Lgs.152/2006);
3. di precisare che, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento conclusivo di AIA, si intende decaduta l'autorizzazione vigente di cui all'A.D. della Provincia di Firenze n. 3196 del 29.08.2014 e modificata con i successivi provvedimenti di Regione Toscana - Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti Decreto Dirigenziale n. 14902 del 24.09.2018, Decreto Dirigenziale n. 8577 del 28.05.2019, Decreto Dirigenziale n. 14633 del 06.09.2019, per l'esercizio dell'attività di gestione di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 che verrà successivamente revocata dal competente Settore regionale Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti, come specificato nel citato contributo n. prot. AOOGRT / AD 0333946 del 30/09/2020 agli atti;
4. di prescrivere altresì quanto segue:
 - a) la ditta dovrà provvedere a comunicare a preventivamente ad A.C. e agli Enti competenti la data o le date di conclusione delle opere oggetto di modifica, rispetto alla configurazione attuale, nonché, secondo le tempistiche indicate nell'Allegato Tecnico, la data o le date di messa in esercizio e messa a regime delle medesime, ove previsto;
5. di precisare che, in corrispondenza di modifiche dell'installazione AIA, come definite all'art. 5. comma 1 lettera l), dovrà essere effettuata comunicazione all'Autorità competente, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.lgs 152/2006 e s.m.i., corredata dell'opportuna documentazione tecnica a supporto;
6. di ricordare alla Società l'obbligo di ottemperare, nei termini ivi previsti, agli eventuali adeguamenti ed obblighi specifici fissati in allegato tecnico 2 ("Documento tecnico con determinazione di valori limite di emissione e prescrizioni per le attività produttive") al Piano Regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA), approvato con Deliberazione Consiglio Regionale 18 luglio 2018, n. 72;
7. di individuare, considerato quanto riportato al punto 5 della circolare ministeriale prot. 27569 del 14/11/2016, gli ordinari controlli delle AIA, svolti dall'ente di controllo di cui all'articolo 29-decies comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., quale ambito per effettuare le azioni di verifica in sito di quanto dichiarato dal Gestore sul non obbligo di presentazione della relazione di riferimento. L'esito di tale verifica dovrà essere riportato nella relazione che deve essere redatta ai sensi all'articolo 29-decies del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
8. di stabilire che il Gestore, ai sensi dell'art. 29-sexies comma 6 e dell'art. 29-decies comma 2 del D.Lgs

152/2006 e s.m.i., trasmetta ad Autorità competente (Regione Toscana – Settore Autorizzazioni Ambientali) e all’Ente di Controllo (ARPAT – Dipartimento di Firenze) i risultati del Piano di Monitoraggio e Controllo nelle modalità stabilite nell’Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

9. di stabilire che il Gestore provveda a comunicare tempestivamente a Regione Toscana – Settore Autorizzazioni Ambientali qualsiasi variazione intervenga nell’ambito della certificazione ISO 14001;
10. di stabilire che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29-octies del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., ha durata 12 (dodici) anni a decorrere dalla data di adozione;
11. di precisare che, ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., l’autorità competente ha la facoltà di eseguire un riesame dell’autorizzazione integrata ambientale nel periodo di validità dell’autorizzazione stessa secondo le disposizioni del citato decreto. Si precisa altresì che la presente Autorizzazione Integrata Ambientale è soggetta a riesame periodico, con valenza di rinnovo, secondo le tempistiche di cui all’art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
12. di ricordare al Gestore gli obblighi previsti dagli art. 29 sexies comma 3 bis e comma 6 bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
13. di stabilire che:
 - ARPAT effettui i controlli e gli accertamenti, con onere a carico del Gestore, secondo quanto previsto dall’art. 29-decies commi 3, 5 e 6 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., e come richiamati nell’Allegato 2- Piano di Monitoraggio e Controllo, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 - al fine di consentire le attività di cui all’art. 29-decies commi 3 e 4 del sopra citato decreto, il gestore dovrà fornire tutta l’assistenza necessaria come disposto al comma 5 dello stesso articolo di legge;
 - le eventuali modifiche dell’installazione successive al presente decreto saranno gestite da Regione Toscana - Settore Autorizzazioni Ambientali a norma dell’art. 29-nonies del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
15. al momento della eventuale cessazione, anche parziale, dell’attività si richiamano gli obblighi di cui all’art. 29-sexies, comma 7, comma 9-quinquies e all’art. 6 comma 16 lettera f del D.lgs 152/06 e s.m.i.;
16. di precisare che qualora l’attività rientri tra quelle elencate nella tabella A1 del DPR 11.07.2011 n. 157 “Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all’istituzione di un registro Europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE”, il gestore dovrà presentare al Registro Nazionale delle Emissioni e dei Trasferimenti di Inquinanti (PRTR), secondo le modalità, procedure e tempistiche stabilite da detto decreto del Presidente della Repubblica, dichiarazione annuale con la quale verranno comunicate le informazioni richieste dall’art. 5 del regolamento (CE) n. 166/2006;
17. di trasmettere il presente provvedimento al servizio SUAP del Comune di Calenzano, che provvederà a notificarlo alla Faggi Enrico SpA, con Sede Legale in Via Majorana n. 103/105 - Comune di Sesto Fiorentino (FI), comunicando al Settore Autorizzazioni Ambientali della Regione Toscana, la data di notifica del presente provvedimento;
18. di dare atto che il SUAP del Comune di Calenzano provvederà a trasmettere il presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dalla D.G.R. 1227/2015, ad ARPAT Dipartimento di Firenze, alla Azienda USL Toscana Centro, al Gestore del SII Publiacqua SpA, e al competente ufficio del Comune di Calenzano;
19. di stabilire che il provvedimento, trasmesso dal competente SUAP, dovrà essere conservato presso l’installazione a disposizione delle autorità di controllo;
20. di trasmettere altresì il presente provvedimento, per gli aspetti di competenza:
 - al Settore regionale VIA-VAS-OO.PP. di Interesse Strategico Regionale della Direzione Ambiente ed Energia;
 - al Settore regionale Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti della Direzione Ambiente ed Energia;
21. di dare atto che sono fatte salve tutte le altre disposizioni legislative, normative e regolamentari comunque applicabili all’attività autorizzata con il presente atto ed in particolare le disposizioni in materia igienico-sanitaria, edilizio-urbanistica, prevenzione incendi ed infortuni e di sicurezza nei luoghi di lavoro;
22. di dare atto che il presente provvedimento afferisce esclusivamente a quanto disciplinato dal Titolo III-bis, Parte Seconda del D.lgs 152/2006 e viene rilasciato fatti salvi i diritti di terzi;
23. di dare atto che la mancata osservanza delle disposizioni di cui alla presente autorizzazione comporterà l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 29-decies, comma 9 del D.lgs 152/2006;

24. di precisare che il presente atto è disponibile e pubblicamente consultabile in via telematica sul sito web della Regione Toscana, in ottemperanza a quanto prescritto all'articolo 5, comma 3 della L.241/90, e che:

- il Settore Autorizzazioni Ambientali della Regione Toscana, è il Servizio Responsabile del procedimento di cui al presente provvedimento amministrativo;
- l'Ing Francesca Poggiali, in qualità di Posizione Organizzativa competente per materia, visto l'O.D.S. n. 5/2020, è il responsabile del procedimento di cui all'oggetto;
- gli atti relativi al presente procedimento sono disponibili in visione presso il Presidio Regionale di Firenze del Settore Autorizzazioni Ambientali, via San Gallo 34/A – Firenze.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 2

- 1 *Allegato Tecnico*
8bd196c2eaa412953a76bcdcb02ccec3e4c4e443b71568f65a0e0085bb4fec6

- 2 *Piano di Monitoraggio e Controllo*
b6cc9a889847b66893fb007950cae4a910a8d9138e28a86c6eed0d2f328bf069

CERTIFICAZIONE